

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"SCUOLA SPERIMENTALE DI MUSICA ROBERTO GOITRE - COLICO" APS

Art. 1) Costituzione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del D.lgs n.117/2017 "Codice del Terzo Settore" (di seguito indicato come CTS) l'Associazione "SCUOLA SPERIMENTALE DI MUSICA ROBERTO GOITRE - COLICO" APS, d'ora innanzi "Associazione". In conseguenza dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale Terzo settore, sezione associazioni di promozione sociale, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è regolata anche dalle disposizioni del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché dal presente Statuto (quale sua parte integrante e sostanziale) e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria. All'atto della costituzione la sede legale è stabilita a Colico, Piazza V Alpini 1.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Con delibera del Consiglio Direttivo è possibile variare la sede legale e/o costituire altre sedi operative. Il trasferimento della Sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2052.

Art. 2) Finalità e attività

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, ricreative, informative, nonché servizi contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità.

L'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (come da lettera i, art.5 comma 1, codice terzo settore).

In particolare:

a) promozione di attività di ricerca pedagogica e di didattica musicale che vengono attuate mediante l'utilizzo di metodologie avanzate, con particolare riferimento all'opera pedagogico-didattica di Roberto Goitre.

b) promozione e organizzazione di **attività didattiche** (corsi, masterclass, seminari, laboratori, summer school), percorsi formativi (laboratori, seminari, convention) sia in presenza che on line, avvalendosi come docenti sia di associati che abbiano maturato competenze specifiche sia di professionisti del campo specifico esterni all'Associazione.

L'Associazione potrà anche esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall' Art. 35 c. 1 del CTS. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi. In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'Associazione dall'esercente la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il Socio.

Sono membri dell'Associazione "SCUOLA SPERIMENTALE DI MUSICA ROBERTO GOITRE - COLICO" APS i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori/Benemeriti, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

- Soci Fondatori: sono i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Costoro sono tenuti a versare la quota sociale prevista dal Consiglio Direttivo ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo;

- Soci Sostenitori/Benemeriti: sono persone o Enti che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità e lo scopo sociale dell'Associazione, si impegnano a versare a fondo perduto, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista per i Soci Sostenitori/Benemeriti dal Consiglio Direttivo. Tali Soci costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo;

- Soci Onorari: sono coloro che, per meriti artistici o per chiara fama, vengono designati tali dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari esercitano tutti i diritti assembleari e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa;

- Soci Ordinari: sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.lgs 117/17 che condividono gli scopi dell'Associazione, senza svolgere particolari compiti operativi in seno ad essa, in regola col

pagamento della quota annuale associativa ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo e che avendo presentato la domanda di associazione, si impegnano a rispettare lo scopo sociale e l'eventuale regolamento interno. E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 4) Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, in forma scritta per mezzo di compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, o un suo delegato, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. In ogni caso la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, le delibere dell'Assemblea, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa.

Art. 5) Rigetto

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Art. 6) Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche

sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il voto del socio minorenni viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Art. 7) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per recesso volontario senza oneri a carico del socio;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o del regolamento interno; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di soci nei casi sopraindicati è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 8) Organi sociali e cariche elettive

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) Direttore didattico

f) l'Organo di Controllo, nel caso in cui l'Assemblea riterrà opportuno nominarlo;

Art. 9) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Ciascun associato ha un voto.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite affissione, unitamente a qualsiasi mezzo di avviso di ricezione (es. posta elettronica) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 10) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Vigè il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 c. 2 del Codice Civile. Non è consentita l'espressione del voto per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni riguardanti la responsabilità dei Consiglieri, gli stessi non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 11) Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria, ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 12) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno i tre quarti almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13) Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da minimo 5 membri, eletti tra i soci dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non possono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art.2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta tramite affissione, unitamente a qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (es. posta elettronica), almeno 8 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario e lo revoca;
- nomina il direttore didattico, che può partecipare, su richiesta del Presidente, alle sue riunioni senza diritto di voto, e lo revoca;
- promuove il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con altre attività associative;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione

e degli organi sociali;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 12.
- ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 14) Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura



generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario.

Art.15) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 16) Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere, è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma congiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17) Direzione didattica

La Direzione didattica è un organo monocratico (composto da un Direttore). Il Direttore didattico viene eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni, è rieleggibile e

sono responsabili di tutte le scelte dell'Associazione nel proprio ambito (didattico). La direzione informa il Consiglio Direttivo delle scelte operate, autorizza e sottoscrive tutti i preventivi di spesa inerenti il proprio ambito/contesto, nonché tutti i contratti e ogni altro contratto connesso alla realizzazione del proprio ambito.

Art. 18) Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 19) Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore l'organo di controllo può esercitare altresì la revisione legale dei conti. In tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20) Rimborso e compensi

Rimborsi spesa

Ai Soci, al Direttore didattico, ai membri del Comitato Direttivo, al Tesoriere e ai componenti dell'organo di controllo che prestano la propria attività lavorativa attivamente a favore dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre di erogare un rimborso delle spese (documentate) per lo svolgimento di un preciso e specifico incarico precedentemente delegato e/o

un compenso per lo svolgimento di un determinato incarico/mansione, se le condizioni economiche dell'Associazione lo consentono.

Compensi:

I Soci (o i non Soci) che svolgono l'attività di Direttore didattico e i componenti dell'organo di controllo (Sindaci e Revisori) su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, previo accordo preliminare, potranno essere compensati mediante esibizione di regolare fattura, commisurata alle mansioni svolte effettivamente profuse (trattandosi di una vera e propria attività professionale).

Art. 21) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro... .. giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 22) Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio

preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, comprese le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art 8 del D.lgs 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e

ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 24) Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni, e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25) Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art.9 del D.lgs n.117/2017.

Art. 26) Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di

MORBEGNO

Registrazione eseguita

LI 10 GEN. 2024

N. 16 SERIE 3

Imposte riscosse

Registro 200

Sanzioni

Tributi

TOTALE 200

IL FUNZIONARIO
DI GESUNICHIO

